

INFORMAZIONI SOCIETARIE

AQUATEMPRA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA



9L723F

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	EMPOLI (FI) VIALE DELLE OLIMPIADI 92 CAP 50053
Domicilio digitale/PEC	aquatempra@pec.it
Numero REA	FI - 577498
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	02711230546
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata

Indice

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
2 Allegati	6

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 02711230546 Data di iscrizione: 04/03/2008 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 22/01/2004
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	ART. 3 OGGETTO 1. LA SOCIETA' NON HA SCOPO DI LUCRO ED HA PER OGGETTO LA GESTIONE IN VIA ESCLUSIVA, PER CONTO DEGLI ENTI LOCALI SOCI, DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE E CON FINALITA' DI CARATTERE SPORTIVO DILETTANTISTICO E ...
Poteri da statuto	LA SOCIETA' E' DI NORMA AMMINISTRATA DA UN AMMINISTRATORE UNICO, NOMINATO DALL' ASSEMBLEA IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALL' ART. 2449 C.C., SALVO DIVERSI OBBLIGHI E DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE SSD. IN ALTERNATIVA, L' ASSEMBLEA, ...
Altri riferimenti statutari	Deposito statuto aggiornato, condizioni sospensive

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 02711230546
del Registro delle Imprese di FIRENZE
Data iscrizione: 04/03/2008

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 04/03/2008

informazioni costitutive

Denominazione: AQUATEMPRA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A
RESPONSABILITA' LIMITATA
Data atto di costituzione: 22/01/2004

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2050

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2004
Scadenza esercizi successivi: 31/12

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: amministrazione pluripersonale collegiale

organi amministrativi

consiglio di amministrazione (in carica)

Oggetto sociale

ART. 3 OGGETTO 1. LA SOCIETA' NON HA SCOPO DI LUCRO ED HA PER OGGETTO LA GESTIONE IN VIA ESCLUSIVA, PER CONTO DEGLI ENTI LOCALI SOCI, DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE E CON FINALITA' DI CARATTERE SPORTIVO DILETTANTISTICO E SOCIALE, E QUINDI CON L'IMPOSSIBILITA' DI REALIZZARE CONDIZIONI DI EQUILIBRIO ECONOMICO AUTONOMO. LE ATTIVITA' SPORTIVO DILETTANTISTICHE SONO SVOLTE ATTRAVERSO LA DIFFUSIONE E LA PRATICA SIA AGONISTICA CHE DIDATTICA CHE DI PROPAGANDA DELLO SPORT IN GENERE, ED IN PARTICOLARE DELLE DISCIPLINE DEL NUOTO, DELLA PALLA-NUOTO, DEI TUFFI, DEL NUOTO SINCRONIZZATO, DEL SALVAMENTO, DEL NUOTO PINNATO, DEL NUOTO SUBACQUEO, DEL TRIATHLON, DELLA GINNASTICA IN ACQUA, DEL TENNIS, DELL'ACQUA BIKE E DEL FITNESS, E DELLA DANZA CON LE FINALITA' E CON L'OSSERVANZA DELLE NORME E DELLE DIRETTIVE DEL C.I.O. E DEL C.O.N.I. DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI E/O DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA DI APPARTENENZA, E COMPREDONO ANCHE ATTIVITA' DI RIABILITAZIONE E PREVENZIONE SANITARIA PER GESTANTI, ANZIANI E PORTATORI HANDICAP ETC., NEGLI IMPIANTI NATATORI DI PROPRIETA' DEGLI ENTI SOCI. PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE SOPRA RIPORTATO E PER LA REALIZZAZIONE DEGLI SCOPI PRECISATI NEL COMMA PRECEDENTE, LA SOCIETA' POTRA' ANCHE: A. ORGANIZZARE ATTIVITA' DIDATTICHE PER L'INSEGNAMENTO, L'AGGIORNAMENTO E IL PERFEZIONAMENTO NELLE ATTIVITA' SPORTIVE DALLA STESSA PROMOSSE; B. ASSUMERE IN PROPRIO LA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI E RICREATIVI POLIVALENTI, CURANDONE ANCHE TUTTI GLI ASPETTI COLLATERALI QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, LA GESTIONE DI BAR, RISTORANTI E SPACCI DI PRODOTTI SPORTIVI ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI STESSI; C. COSTRUIRE O RISTRUTTURARE IN ECONOMIA E MEDIANTE APPALTO IMPIANTI SPORTIVI; D. GESTIRE SERVIZI DI RIABILITAZIONE FISICA E MOTORIA; E. PROMUOVERE E PUBBLICIZZARE LA SUA ATTIVITA' E LA SUA IMMAGINE UTILIZZANDO MODELLI ED EMBLEMI, DIRETTAMENTE O A MEZZO TERZI; F. SOSTENERE, SIA SUL PIANO ECONOMICO CHE ORGANIZZATIVO, ALTRE SOCIETA' E/O ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE CHE SVOLGONO ATTIVITA' SPORTIVA AGONISTICA NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI 3. LA SOCIETA' DEVE SVOLGERE OLTRE L'80% (OTTANTA PER CENTO) DELLA PROPRIA ATTIVITA', DI CUI AL PRIMO COMMA, A FAVORE DEI SOCI PUBBLICI. 4. AI FINI DEL PRESENTE ATTO, PER SOCI PUBBLICI SI INTENDONO LE AMMINISTRAZIONI DI CUI ALL'ART. 1, C. 2, D.LGS. N. 165/01, I LORO CONSORZI O ASSOCIAZIONI PER QUALSIASI FINE ISTITUITI, GLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI, COME MEGLIO SPECIFICATO AL SUCCESSIVO ART. 5. 5. LA PRODUZIONE ULTERIORE DI ATTIVITA', PURCHE' INFERIORE AL 20% (VENTI PER CENTO) NEL RISPETTO DEL LIMITE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 3, POTRA' ESSERE EFFETTUATA DALLA SOCIETA' NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' E SERVIZI A FAVORE DI SOGGETTI TERZI, PURCHE' RICONDUCIBILI ALL'OGGETTO SOCIALE. IN OGNI CASO, DETTE ATTIVITA' SONO CONSENTITE PREVIA AUTORIZZAZIONE E/O ACCORDO CON GLI ENTI LOCALI SOCI, E A CONDIZIONE CHE LE STESSE PERMETTANO DI CONSEGUIRE ECONOMIE DI SCALA O ALTRI RECUPERI DI EFFICIENZA SUL COMPLESSO DELL'ATTIVITA' PRINCIPALE. 6. LE PREDETTE FINALITA' DOVRANNO ESSERE PERSEGUITE SALVAGUARDANDO I PRINCIPI DI EFFICIENZA, ECONOMICITA' ED EFFICACIA, SEMPRE NEL RISPETTO DEL DIVIETO DI FINE DI LUCRO. 7. LE PERCENTUALI DI CUI AI PUNTI 3 E 5 DEL PRESENTE ARTICOLO SARANNO CALCOLATE SECONDO LE MODALITA' INDICATE DALL'ART. 5 COMMI 7 E 8, DEL D. LGS. N. 50/16. 8. LA SOCIETA' NEL PIENO RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE, IN MODO NON PREVALENTE E DEL TUTTO ACCESSORIO E STRUMENTALE, POTRA' ALTRESI' COMPIERE TUTTE LE ATTIVITA' NECESSARIE O UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI SCOPI SOCIETARI, QUALI OPERAZIONI IMMOBILIARI, MOBILIARI, COMMERCIALI E FINANZIARIE, NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, CON RILASCIO DI GARANZIE REALI E NON, ANCHE PER OBBLIGAZIONI DI TERZI, PURCHE' SUSSISTA UN EFFETTIVO INTERESSE IN TAL SENSO DA ACCLARARE AI SENSI DELL'ART. 26. 9. TUTTE LE ATTIVITA' DEVONO SVOLGERSI NEI LIMITI DELLE NORME CHE NE DISCIPLINANO L'ESERCIZIO, IN PARTICOLARE NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA IN TEMA DI ATTIVITA' PROFESSIONALI PROTETTE E DI QUELLE DI NATURA CREDITIZIA E FINANZIARIA. 10. LA SOCIETA' PROMUOVE A FAVORE DEGLI UTENTI E DEI CITTADINI IN GENERE LA PARTECIPAZIONE ALLE PROPRIE ATTIVITA' E ASSICURA LE INFORMAZIONI INERENTI I SERVIZI GESTITI, INDIVIDUANDO LE FORME PIU' OPPORTUNE. 11. I COSTI SOSTENUTI DALLA SOCIETA' NELL'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI AD ESSA AFFIDATI DAGLI ENTI LOCALI SARANNO DETERMINATI PER CENTRI DI COSTO CON LE MODALITA' E NELLE FORME CHE SARANNO PREVISTE DA APOSSITI PATTI PARASOCIALI STIPULATI TRA GLI ENTI LOCALI SOCI.

Poteri

poteri da statuto

LA SOCIETA' E' DI NORMA AMMINISTRATA DA UN AMMINISTRATORE UNICO, NOMINATO DALL'ASSEMBLEA IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 2449 C.C., SALVO DIVERSI OBBLIGHI E DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE SSD. IN ALTERNATIVA, L'ASSEMBLEA, PER SPECIFICHE RAGIONI DI ADEGUATEZZA ORGANIZZATIVA, PUO' DISPORRE CHE LA SOCIETA' SIA AMMINISTRATA DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSTO DA UN NUMERO DI CONSIGLIERI NON INFERIORE A 3 (TRE) E NON SUPERIORE A 5 (CINQUE). IN DEROGA A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 2475 C.C., L'ORGANO AMMINISTRATIVO GESTISCE ED ORGANIZZA LA SOCIETA' COMPIENDO GLI ATTI NECESSARI PER L'ATTUAZIONE E IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE IN ESECUZIONE DEGLI INDIRIZZI, DELLE DIRETTIVE E DELLE DELIBERAZIONI ASSUNTE DALL'ASSEMBLEA, NEL RISPETTO DELLE COMPETENZE RISERVATE AI SOCI, AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 17 DELLO STATUTO. GLI AMMINISTRATORI HANNO L'OBBLIGO DI METTERE A DISPOSIZIONE DEI SOCI, ALMENO 30 GG. PRIMA DELLA DATA FISSATA PER L'ASSEMBLEA, TUTTI GLI ATTI FONDAMENTALI (PIANI STRATEGICI, PIANI FINANZIARI, BUDGET ETC.) L'AMMINISTRATORE UNICO O IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HANNO LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA', CONVOCANO L'ASSEMBLEA E CONTROLLANO LA REGOLARE GESTIONE DELLA SOCIETA' E NE RIFERISCONO PERIODICAMENTE AI SOCI. NEL CASO DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, LO STESSO, CON L'AUTORIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 18 DELLO STATUTO, PUO' DELEGARE, NEI LIMITI DI CUI ALL'ART. 2475 C.C., PARTE DELLE PROPRIE ATTRIBUZIONI AD UN SOLO DEI SUOI COMPONENTI, DETERMINANDONE I POTERI E LA RELATIVA REMUNERAZIONE, SEMPRE NEL RISPETTO DEI LIMITI MASSIMI DI CUI ALL'ART.16, COMMI 9 E SEGG. DEL STATUTO. SE NOMINATO, L'AMMINISTRATORE DELEGATO, E' TENUTO A RIFERIRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ALL'ORGANO DI CONTROLLO, OGNI SEMESTRE, SUL GENERALE ANDAMENTO DELLA GESTIONE, SULLA SUA PREVEDIBILE EVOLUZIONE E SULLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILIEVO. NELL'AMBITO DEI POTERI CONFERITI, L'AMMINISTRATORE DELEGATO HA LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI E ANCHE IN GIUDIZIO, CON FACOLTA' DI AGIRE IN QUALSIASI SEDE E GRADO DI GIURISDIZIONE. AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SPETTA COMUNQUE IL POTERE DI CONTROLLO E DI AVOCARE A SE LE OPERAZIONI RIENTRANTI NELLA DELEGA, OLTRE AL POTERE DI REVOCARE LA STESSA. L'ORGANO AMMINISTRATIVO, SEMPRE CON L'AUTORIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 18 PUO' NOMINARE DIRETTORI E PROCURATORI SPECIALI E PUO' PURE DELIBERARE CHE L'USO DELLA FIRMA SOCIALE SIA CONFERITO, SIA CONGIUNTAMENTE CHE DISGIUNTAMENTE, PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, A DIPENDENTI DELLA SOCIETA' ED EVENTUALMENTE A TERZI.

limitazioni responsabilità dei soci

INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

ART. 31 DELLO STATUTO - UTILI: L'ASSEMBLEA DETERMINERA' LA DESTINAZIONE SPECIFICA DEGLI EVENTUALI UTILI DI BILANCIO CHE DOVRANNO ESSERE INTERAMENTE REINVESTITI NELLA SOCIETA' PER IL PERSEGUIMENTO ESCLUSIVO DELLE FINALITA' DI CUI AL PRECEDENTE ART. 2, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 148 TUIR. GLI UTILI E COMUNQUE I PROVENTI DELLE ATTIVITA' NON POSSONO, IN ALCUN CASO, ESSERE DIVISI FRA I SOCI, ANCHE IN FORME INDIRETTE. DAGLI UTILI NETTI DELL'ESERCIZIO DEVE ESSERE DEDOTTA UNA SOMMA CORRISPONDENTE ALMENO ALLA VENTESIMA PARTE DI ESSI DESTINATA A RISERVA LEGALE, FINO A CHE QUESTA NON ABBIA RAGGIUNTO IL QUINTO DEL CAPITALE SOCIALE. LA RIMANENTE PARTE DEGLI UTILI DI ESERCIZIO E' DESTINATA AL FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di gradimento

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole compromissorie

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito

LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE POTRA' ESSERE ESEGUITA SOLO DOPO IL DECORSO DEL TERMINE DI CUI ALL'ART.2482 CODICE CIVILE ED IN ASSENZA DI OPPOSIZIONI.

deposito statuto aggiornato

GLI AMMINISTRATORI SONO DECADUTI EX LEGE DALL'INCARICO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D. L. 293/94 (L. 444/94), DISPOSIZIONE CHE SI APPLICA ALLA SOCIETA' AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 15, DEL D. LGS. 175/2016, ESSENDO LA STESSA UNA SOCIETA' " IN HOUSE".

PERTANTO, AI SENSI DELL'ART. 2386 ULTIMO CO. C.C., IL SINDACO UNICO, CHE HA GIA' PROVVEDUTO A CONVOCARE L'ASSEMBLEA, PUO' COMPIERE NEL FRATTEMPO GLI ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE FINO ALLA RICOSTITUZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

SI DEPOSITA LO STATUTO AGGIORNATO A SEGUITO DELLE MODIFICHE STATUTARIE PER VARIARE LA DENOMINAZIONE SOCIALE IN "AQUATEMPRA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA", AL FINE DI TOGLIERE, COME RICHIESTO DAL CONI PER L'AFFILIAZIONE ALLA FIN, QUALSIASI RIFERIMENTO ALLO SCOPO CONSORTILE, PERALTRO MAI POSTO IN ESSERE, E DELLA MODIFICA DEI SEGUENTI ARTICOLI DELLO STATUTO: 1 (DENOMINAZIONE); 3 PRIMO E SETTIMO COMMA, (SCOPO SOCIALE); 7 (L'EVENTUALE UNICO SOCIO); 11 E 12 (LE PARTECIPAZIONI SOCIALI); 13 PRIMO COMMA E 14 PRIMO COMMA, (IL RECESSO DEL SOCIO); 15, 16 PRIMO COMMA E 17, (L'ASSEMBLEA ED IL SUO FUNZIONAMENTO); 18 PRIMO E SECONDO COMMA, (LA CONSULTAZIONE SCRITTA); 19 SECONDO COMMA, (ELIMINAZIONE DEL LIBRO SOCI E CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA); 20 PRIMO COMMA CON L'AGGIUNTA DEL COMMA 12, 22 SECONDO COMMA E 23 PRIMO E SESTO COMMA, (L'ORGANO AMMINISTRATIVO); 28 TERZO COMMA, (SCOPO CONSORTILE), E ARTICOLO 30, (CLAUSOLA COMPROMISSORIA).

RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE AVENTE EFFICACIA DECORSI 90 GIORNI (EX ART. 2445 E 2482)

SI DEPOSITA STATUTO AGGIORNATO PER ADEGUARLO AL D.LGS 175/2016 "TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA".

modifica articoli dello statuto

IN PARTICOLARE, LE MODIFICHE RIGUARDANO I SEGUENTI ARTICOLI DELLO STATUTO: 1 (DENOMINAZIONE), 3 (OGGETTO), 5 (SOCI), INSERIMENTO DI UN NUOVO ARTICOLO 6 RIGUARDANTE IL CONTROLLO ANALOGO, CON CONSEGUENTE SCALETTATURA DEI SUCCESSIVI ARTICOLI, 7 (CAPITALE SOCIALE), 12 (PARTECIPAZIONI SOCIALI), 13 (TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI), 14 (RECESSO DEL SOCIO), 15 (DIRITTO DEL SOCIO RECEDENTE), INSERIMENTO DI UN NUOVO ARTICOLO 16 RIGUARDANTE GLI ORGANI DELLA SOCIETA', CON CONSEGUENTE ULTERIORE SCALETTATURA DEI SUCCESSIVI ARTICOLI, 18 (POTERI DELL'ASSEMBLEA), 21 (CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA), 22 (AMMINISTRAZIONE), 23 (POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO), 24 (RAPPRESENTANZA), 25 (CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE), 26 (COMPENSI), 27 (ORGANO DI CONTROLLO), INSERIMENTO DI DUE NUOVI ARTICOLI 28 RIGUARDANTE LA COMPOSIZIONE E COMPETENZE DEL COLLEGIO SINDACALE E 29 RIGUARDANTE IL SINDACO UNICO, CON CONSEGUENTE ULTERIORE SCALETTATURA DEI SUCCESSIVI ARTICOLI DELLO STATUTO.

condizioni sospensive

LA DECISIONE DEI SOCI DEL 7/3/2016 DI RIDURRE IL CAPITALE E' ESEGUIBILE SOLO DOPO 180 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DELLE VOLONTA' DI RECEDERE E COMUNQUE DOPO 90 GIORNI DALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA DELIBERAZIONE, PURCHE' NESSUN CREDITORE FACCIA OPPOSIZIONE, COME PREVISTO DALL'ARTICOLO 2482, SECONDO COMMA, DEL CODICE CIVILE.

2 Allegati

Statuto

Sommario

Parte 1 - Protocollo del 28-04-2023 - Statuto completo

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 28-04-2023

AQUATEMPRA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPO...
Codice fiscale: 02711230546

Allegato "A" al

Rep. n. 36371

Racc. n. 16507

STATUTO

Art. 1 Denominazione

1. E' costituita la società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata denominata: "AQUATEMPRA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA", ai sensi degli articoli 2449 e seguenti del codice civile e in particolare ai sensi degli artt. 2462 e seguenti.

2. La società è costituita per la gestione di servizi di interesse generale.

3. La società svolge le attività di cui all'oggetto sociale utilizzando le modalità dell'affidamento diretto "in house" conformemente a quanto previsto dagli artt. 16, del D.Lgs. n. 175/16 e 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/16 nell'interesse dei soci che detengono interamente il capitale sociale, così come descritto nei contratti di servizio.

4. La società è soggetta all'indirizzo e al controllo degli Enti locali soci nelle forme previste dal successivo art. 6.

Art. 2 Sede

1. La società ha sede legale nel Comune di EMPOLI, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

2. Con decisione dell'organo amministrativo di cui all'art. 20 potranno essere istituiti uffici secondari, depositi ed unità locali in genere, nonché trasferita la sede legale nell'ambito dello stesso Comune.

3. Nelle forme di legge potranno essere istituite sedi secondarie.

Art. 3 Oggetto

1. La società non ha scopo di lucro ed ha per oggetto la gestione in via esclusiva, per conto degli enti locali soci, di servizi di interesse generale e con finalità di carattere sportivo dilettantistico e sociale, e quindi con

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 28-04-2023

AQUATEMPRA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPO...
Codice fiscale: 02711230546

l'impossibilità di realizzare condizioni di equilibrio economico autonomo. Le attività sportivo dilettantistiche sono svolte attraverso la diffusione e la pratica sia agonistica che didattica che di propaganda dello sport in genere, ed in particolare delle discipline del nuoto, della palla-nuoto, dei tuffi, del nuoto sincronizzato, del salvamento, del nuoto pinnato, del nuoto subacqueo, del triathlon, della ginnastica in acqua, del tennis, dell'acqua bike e del fitness, e della danza con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive del C.I.O. e del C.O.N.I. delle Federazioni Sportive nazionali ed internazionali e/o degli Enti di promozione sportiva di appartenenza, e comprendono anche attività di riabilitazione e prevenzione sanitaria per gestanti, anziani e portatori handicap etc., negli impianti natatori di proprietà degli enti soci.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nel comma precedente, la società potrà anche:

- a. organizzare attività didattiche per l'insegnamento, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive dalla stessa promosse;
- b. assumere in proprio la gestione di impianti sportivi e ricreativi polivalenti, curandone anche tutti gli aspetti collaterali quali, a titolo esemplificativo, la gestione di bar, ristoranti e spacci di prodotti sportivi all'interno degli impianti stessi;
- c. costruire o ristrutturare in economia e mediante appalto impianti sportivi;
- d. gestire servizi di riabilitazione fisica e motoria;
- e. promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi;

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 28-04-2023

AQUATEMPRA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPO...
Codice fiscale: 02711230546

f. sostenere, sia sul piano economico che organizzativo, altre società e/o associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva agonistica nell'ambito dei programmi delle Federazioni sportive nazionali

3. La Società deve svolgere oltre l'80% (ottanta per cento) della propria attività, di cui al primo comma, a favore dei soci pubblici.

4. Ai fini del presente atto, per "soci pubblici" si intendono le amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/01, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici, come meglio specificato al successivo art. 5.

5. La produzione ulteriore di attività, purchè inferiore al 20% (venti per cento) nel rispetto del limite di cui al precedente comma 3, potrà essere effettuata dalla Società nello svolgimento di attività e servizi a favore di soggetti terzi, purché riconducibili all'oggetto sociale. In ogni caso, dette attività sono consentite previa autorizzazione e/o accordo con gli Enti Locali soci, e a condizione che le stesse permettano di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale.

6. Le predette finalità dovranno essere perseguite salvaguardando i principi di efficienza, economicità ed efficacia, sempre nel rispetto del divieto di fine di lucro.

7. Le percentuali di cui ai punti 3 e 5 del presente articolo saranno calcolate secondo le modalità indicate dall'art. 5 commi 7 e 8, del D. Lgs. n. 50/16.

8. La società nel pieno rispetto delle disposizioni di legge, in modo non prevalente e del tutto accessorio e strumentale, potrà altresì compiere tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi societari, quali operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie, non nei confronti

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 28-04-2023

AQUATEMPRA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPO...
Codice fiscale: 02711230546

del pubblico, con rilascio di garanzie reali e non, anche per obbligazioni di terzi, purché sussista un effettivo interesse in tal senso da acclarare ai sensi dell'art. 26.

9. Tutte le attività devono svolgersi nei limiti delle norme che ne disciplinano l'esercizio, in particolare nel rispetto della normativa in tema di attività professionali protette e di quelle di natura creditizia e finanziaria.

10. La società promuove a favore degli utenti e dei cittadini in genere la partecipazione alle proprie attività e assicura le informazioni inerenti i servizi gestiti, individuando le forme più opportune.

11. I costi sostenuti dalla società nell'espletamento dei servizi ad essa affidati dagli Enti locali saranno determinati per centri di costo con le modalità e nelle forme che saranno previste da appositi patti parasociali stipulati tra gli Enti locali soci.

Art. 4 Durata

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta nei modi e nei termini stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 5 Soci

1. In conformità a quanto previsto dagli artt. 16 del D.Lgs. n. 175/16 e 5 del D.Lgs. n. 50/16, possono essere soci della Società esclusivamente le amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, D.Lgs. n. 165/01, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati prescritte dalla legislazione nazionale, che non comportino controllo o potere di veto né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 28-04-2023

AQUATEMPRA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPO...
Codice fiscale: 02711230546

2. Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal Registro Imprese; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

Art. 6 Controllo Analogico

1. In conformità a quanto previsto dagli artt. 16 D.Lgs. 175/16 e 5 D.Lgs. 50/16, l'affidamento diretto da parte dei soci pubblici dei servizi di cui all'art. 3 comporta l'esercizio di poteri di controllo c.d. "analogo" da parte degli stessi.

2. Il controllo "analogo" è esercitato da parte dei soci con strumenti, modalità e frequenza indicati negli appositi Regolamenti adottati da ciascun Comune socio e concernente, a titolo meramente esemplificativo, la consultazione della società, gli obiettivi strategici conferiti, la gestione del patrimonio conferito, l'organizzazione e/o l'acquisto dei servizi e dei progetti affidati, l'andamento generale della gestione e le concrete scelte operative, l'audizione dell'Organo Amministrativo.

3. Gli Enti Locali soci stipulano appositi patti parasociali o convenzioni, per la composizione, nomina e funzionamento del Comitato di controllo analogo, quale organismo non societario a cui è demandata la verifica della compatibilità delle proposte di decisione dell'organo amministrativo, con gli indirizzi e obiettivi espressi nei documenti di programmazione dei rispettivi soci pubblici.

4. I suddetti patti parasociali, per realizzare l'assetto organizzativo del modello in house, possono avere durata superiore a 5 anni in deroga all'art. 2341-bis, comma 1, c.c., e comunque almeno pari alla durata dei contratti di servizio di cui all'art. 1, comma 3.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 28-04-2023

AQUATEMPRA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPO...
Codice fiscale: 02711230546

5. Fermo quanto previsto dai suddetti Regolamenti e dai patti parasociali, il controllo "analogo" si intende esercitato dai soci pubblici in forma di indirizzi e di obiettivi strategici (controllo "ex ante"), monitoraggio (controllo "concomitante") e verifica (controllo "ex post"), nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze di cui agli artt. 42, 48 e 50 del D.Lgs. n. 267/00 (Tuel) e con il coinvolgimento, di volta in volta, dei soggetti o organi indicati da appositi atti di indirizzo, deliberazioni o Regolamenti dei Comuni soci.

6. Il controllo "ex ante" si intende esercitato con l'approvazione preventiva da parte dei soci degli atti fondamentali della società, nonché attraverso l'approvazione degli atti d'indirizzo e programmazione dell'attività della stessa.

7. Il controllo "concomitante" è svolto attraverso una riduzione dei poteri di norma riconosciuti dalla normativa vigente all'organo amministrativo della società.

A tal fine, l'organo amministrativo è tenuto ad acquisire il parere preventivo del Comitato di Controllo Analogo su tutte le principali decisioni gestionali. In ogni caso, l'organo amministrativo è tenuto a relazionare a ciascun socio, che ne faccia richiesta in ogni tempo, sull'attuazione del proprio contratto di servizio e sull'andamento della gestione.

8. Il controllo "ex post" si intende esercitato con l'approvazione preventiva da parte dei soci del bilancio di esercizio della società.

9. La società è tenuta a:

entro il 30 giugno di ciascun anno, inviare ai soci una "Relazione previsionale aziendale" per il triennio successivo, corredata dal parere dell'organo di

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 28-04-2023

AQUATEMPRA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPO...
Codice fiscale: 02711230546

controllo della società, contenente gli obiettivi strategici, le modalità organizzative, gli investimenti da realizzare nel triennio e le modalità di finanziamento, la politica del personale ed il piano delle assunzioni, le iniziative per il contenimento dei costi (controllo ex ante);

entro il 31 luglio di ciascun anno, inviare ai soci una Relazione semestrale contenente gli esiti della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati, un'analisi delle eventuali criticità rilevate nel corso della gestione e informazioni sul mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della società. La Relazione dovrà essere corredata dalla situazione economico-finanziaria della società al 30 giugno (controllo concomitante);

inviare ai soci per PEC, almeno 30 giorni prima dell'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio, la proposta di bilancio di previsione triennale (controllo ex ante) e la proposta di bilancio d'esercizio (controllo ex post). Entrambe le proposte di bilancio dovranno essere preventivamente approvate dai soci e solo successivamente presentate contestualmente all'assemblea dei soci per la delibera societaria di approvazione.

10. Il bilancio di previsione dovrà essere elaborato in base agli indirizzi espressi nel DUP di ciascun Comune socio e composto da una parte descrittiva e da una parte numerica. La parte descrittiva deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- missione della società;
- obiettivi di breve, medio e lungo periodo assegnati dai soci all'organo amministrativo;

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 28-04-2023

AQUATEMPRA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPO...

Codice fiscale: 02711230546

- scelte strategiche che dovranno essere attuate dall'organo amministrativo per il conseguimento degli obiettivi assegnati;
- risorse finanziarie, strumentali ed umane di cui dispone la società;
- programmi di investimento, di assunzione del personale e di conferimento di incarichi esterni;
- politica di contenimento dei costi di funzionamento e del personale.

La parte numerica del bilancio di previsione pluriennale si compone dello stato patrimoniale previsionale, del conto economico previsionale e del piano finanziario previsionale, nonché di un'analisi dei principali indici di struttura, finanziari ed economici del triennio di riferimento.

11. Mentre, il bilancio di esercizio dovrà essere corredato dalla Relazione sulla gestione contenente, oltre alle informazioni di cui all'art. 2428 c.c.:

- a) il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati dai Comuni in sede di programmazione;
- b) le criticità rilevate nel perseguimento dei suddetti obiettivi e le proposte ritenute necessarie per il loro superamento;
- c) l'analisi degli investimenti effettuati e delle relative fonti di finanziamento;
- d) un'analisi dei principali indici di struttura, finanziari ed economici della società;
- e) gli eventuali strumenti adottati ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.Lgs. n. 175/16 e successive modifiche ed integrazioni;
- f) i risultati dei programmi di valutazione del rischio adottati ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.Lgs. n. 175/16 e successive modifiche ed integrazioni;

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 28-04-2023

AQUATEMPRA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPO...
Codice fiscale: 02711230546

g) informazioni relative all'adempimento degli obblighi disciplinati dai rispettivi contratti di servizio in essere con i Comuni soci, con particolare riferimento al rispetto degli standard di qualità tecnica e gestionale del servizio e degli specifici standard della carta dei servizi a tutela della qualità e dei bisogni dell'utenza di riferimento;

h) gli esiti delle visite ispettive degli organi di certificazione o le eventuali prescrizioni ricevute per il mantenimento, il rinnovo o l'ottenimento delle certificazioni possedute.

12. L'Organo Amministrativo e di controllo sono tenuti a collaborare al fine di consentire ai singoli soci pubblici il controllo motivato e giustificato dei servizi dagli stessi affidati alla società, senza recare pregiudizio al regolare svolgimento delle attività sociali.

Art. 7 Capitale Sociale

1. Il capitale sociale viene fissato in euro 22.727,25 (ventiduemilasettecentoventisette e venticinque centesimi).

2. Le quote di partecipazione possono appartenere solo ed esclusivamente ai soggetti di cui all'art. 5, è pertanto esclusa la partecipazione di soggetti privati.

3. Le quote di partecipazione sono nominative, tutte di uguale valore e non possono essere costituite in pegno né date in alcuna forma di garanzia se non ai soggetti che possono essere soci.

4. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli artt. 2481 e seguenti del Codice civile, in quanto compatibili con il divieto di distribuzione di utili anche in forma indiretta. Non sono comunque ammesse deliberazioni di aumento di capitale gratuito.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 28-04-2023

AQUATEMPRA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPO...
Codice fiscale: 02711230546

5. Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter del Codice civile, gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi, nel rispetto dell'art. 5. In tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 del codice civile. In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia le quote proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.

Art. 8 Unico Socio

1. Quando le quote di partecipazione risultano appartenere ad un unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese, una dichiarazione contenente l'esatta denominazione del socio e gli altri elementi indicati nel 4° comma dell'art. 2470 del codice civile.

2. Quando si costituisce o si ricostituisce la pluralità di soci, gli amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Art. 9 Soggezione ad attività di direzione e controllo

1. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'attività di direzione e di coordinamento, negli atti e nella corrispondenza nonché mediante iscrizione a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497-bis, II c., cod. civ.

Art. 10 Garanzie

1. La delibera di aumento del capitale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, determinandone le modalità; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 28-04-2023

AQUATEMPRA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPO...
Codice fiscale: 02711230546

2. La polizza o la fideiussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione o di servizi possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

Art. 11 Finanziamento dei Soci

1. La società potrà acquisire dai soci, su richiesta dell'organo amministrativo, finanziamenti senza o con obbligo di rimborso, esclusivamente gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di legge in materia di raccolta del risparmio.

Art. 12 Partecipazioni Sociali

1. In caso di pluralità di soci i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alle quote possedute.

Art. 13 Trasferimento delle partecipazioni

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 5, le partecipazioni sono trasferibili esclusivamente alle amministrazioni pubbliche - come definite dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/01 - che intendano affidare o abbiano già affidato alla Società lo svolgimento dei servizi di cui all'art. 3, ovvero ai soci pubblici.

2. Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi previo gradimento espresso dagli altri soci; a tal fine la proposta di trasferimento, contenente le generalità dell'acquirente e la descrizione della partecipazione da trasferire, deve essere comunicata agli altri soci con lettera raccomandata; i soci devono pronunciarsi, mediante apposita decisione da adottarsi ai sensi del successivo art. 17, senza obbligo di motivazione; ai fini della determinazione della maggioranza non si tiene conto della partecipazione del socio trasferente;

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 28-04-2023

AQUATEMPRA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPO...
Codice fiscale: 02711230546

la decisione dei soci deve essere comunicata al socio trasferente con lettera raccomandata entro 30 giorni dalla comunicazione della proposta di trasferimento; in mancanza di risposta entro tale termine il gradimento si intende reso in senso affermativo. Nel caso di mancato gradimento e quindi di intrasferibilità della partecipazione al socio spetta il diritto di recesso a norma del successivo art. 14. Nel caso invece di gradimento affermativo e quindi di trasferibilità della partecipazione, agli altri soci, regolarmente iscritti a Registro Imprese, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto ai sensi dei successivi commi.

3. A tal fine il socio che intende trasferire la propria quota di partecipazione, in tutto od in parte, deve preventivamente comunicare la propria offerta con qualsiasi mezzo che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento agli altri soci. Nella comunicazione il socio deve indicare le condizioni alle quali intende trasferire la sua quota di partecipazione o parte di essa, ovvero le condizioni offerte dal terzo, con riguardo sia al prezzo che alle modalità e tempi di pagamento, nonché la persona del terzo potenziale acquirente.

4. Il prezzo determinato in danaro deve essere indicato sia in caso di trasferimento a titolo oneroso, con prezzo in danaro o con corrispettivo diversamente determinato, sia in caso di trasferimento a titolo gratuito.

5. I soci intenzionati ad esercitare il diritto di prelazione dovranno far pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'offerta di quest'ultimo, indicando la porzione della quota di partecipazione offerta che si intende optare; il

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 28-04-2023

AQUATEMPRA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPO...
Codice fiscale: 02711230546

diritto di prelazione deve essere esercitato alle medesime condizioni indicate dall'offerente, ovvero offerte dal terzo.

6. La porzione di quota di partecipazione rimasta inoptata potrà essere acquistata dagli altri soci, che hanno esercitato l'opzione loro spettante, nelle rispettive proporzioni ed alle medesime condizioni.

7. Trascorso il termine di cui sopra, il socio potrà trasferire liberamente la quota di partecipazione o la parte di essa per la quale non sia stata esercitata la prelazione entro i 60 (sessanta) giorni successivi.

8. Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel Registro Imprese, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

Art. 14 Recesso del Socio

1. In caso di pluralità di soci, il singolo socio può recedere dalla società solo nei casi previsti dalla legge ed in caso di revoca dell'affidamento dei servizi da parte dello stesso soggetto, nonché in conseguenza della scelta di una diversa forma di gestione degli stessi servizi, alle condizioni previste nell'apposito patto parasociale stipulato tra gli Enti Locali soci.

2. La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima e può essere esercitato non oltre trenta

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 28-04-2023

AQUATEMPRA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPO...
Codice fiscale: 02711230546

giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

3. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato diviene privo di efficacia quando la società revoca la decisione che lo legittima.

Art. 15 Diritti del socio recedente

1. Il socio recedente ha diritto di ottenere il rimborso secondo la disciplina di cui al terzo comma dell'art. 2473 c.c, purchè non si configuri una distribuzione di utili indiretta e/o un lucro indiretto.

2. Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro centottanta giorni dalla comunicazione della volontà di recedere.

3. Nel caso in cui i soci pubblici, perdano il potere di esercitare i diritti sociali, per circostanze ex lege, fermo restando il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, c.c., e secondo il procedimento di cui all'art. 2437-quater c.c.

Art.16 Organi della Società

Sono organi della società: l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico e il Collegio Sindacale o Sindaco Unico.

In conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 9, lett. d) del D.Lgs. n. 175/16, è fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 17 Assemblea e decisioni dei Soci.

1. L'Assemblea dei soci, regolarmente costituita ai sensi dell'articolo 2479 bis, terzo comma, del codice civile, decide sulle materie riservate alla propria competenza dalla legge o dallo statuto e sugli argomenti sottoposti alla propria

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 28-04-2023

AQUATEMPRA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPO...
Codice fiscale: 02711230546

approvazione, da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

2. Le decisioni dei soci possono essere altresì adottate con la forma della consultazione scritta o dell'acquisizione del consenso espresso per iscritto.

3. Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

4. Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Art. 18 Poteri dell'Assemblea

1. Sono riservate alla competenza dell'Assemblea dei soci e fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 6:

1) l'approvazione del bilancio preventivo;

2) l'approvazione del bilancio consuntivo;

3) la nomina e la revoca degli amministratori, ed autorizzazione per il consiglio alla delega ad amministratore delegato; la determinazione del rimborso spese annuale degli amministratori, e decisioni in merito alla loro responsabilità;

4) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale, laddove nominato, o del sindaco unico; la determinazione del compenso dei sindaci o del sindaco unico e le decisioni in merito alla loro responsabilità;

5) le modificazioni dell'atto costitutivo;

6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 28-04-2023

AQUATEMPRA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPO...
Codice fiscale: 02711230546

7) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

8) il rilascio di eventuali garanzie per debiti di terzi;

9) gli indirizzi generali di gestione dei beni e dei servizi gestiti e/o affidati alla società, nonché in merito ai programmi di investimento ed alla politica dei prezzi;

10) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

Art. 19 Funzionamento dell'Assemblea

1. Le delibere dell'assemblea, regolarmente costituita, si intendono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti.

2. Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare e con l'approvazione di almeno la metà del capitale, le decisioni dei soci di cui al precedente articolo 18.

Art. 20 Procedura di consultazione

1. La procedura ai sensi dell'art. 17 di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché siano assicurati a tutti gli interessati il diritto di partecipare alla decisione ed un'adeguata informazione.

2. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti contenenti il medesimo testo, da parte di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

3. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio, o nel diverso termine indicato nel testo proposto; la decisione assume la data in cui perverrà presso la sede sociale l'ultima dichiarazione nel termine previsto.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 28-04-2023

AQUATEMPRA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPO...
Codice fiscale: 02711230546

4. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

5. La decisione in forma assembleare può essere in ogni caso richiesta da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

6. Il procedimento verrà interrotto qualora, anche dopo il suo inizio, venga richiesta la forma assembleare ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 17; in tal caso l'organo amministrativo dovrà convocare l'assemblea per una data non posteriore ai trenta giorni a far luogo dal ricevimento della richiesta.

Art. 21 Convocazione dell'Assemblea

1. L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano, a cura dell'organo amministrativo, con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

2. L'avviso deve essere inviato mediante Pec istituzionale ed eventuale altro recapito precedentemente comunicato dal socio; in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci.

3. Nell'avviso può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, qualora in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita o comunque non sia in grado di deliberare.

4. In ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 28-04-2023

AQUATEMPRA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPO...
Codice fiscale: 02711230546

informati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

5. I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società.

6. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

7. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dal più anziano di età degli amministratori o dall'Amministratore Unico e, in mancanza, dalla persona designata dalla maggioranza del capitale presente.

8. L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

Art. 22 Amministrazione

1. La società è di norma amministrata da un Amministratore Unico, nominato dall'Assemblea in conformità a quanto previsto dall'art. 2449 c.c, salvo diversi obblighi e disposizioni specifiche per le SSD.

2. In alternativa, l'Assemblea, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, può disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque).

3. La scelta dei componenti del C.d.A. è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge n. 120/11 e dal D.P.R. n. 251/12, in modo tale da

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 28-04-2023

AQUATEMPRA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPO...
Codice fiscale: 02711230546

garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

4. In ogni caso gli amministratori devono possedere i requisiti di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 175/16. Fermo quanto previsto dall'art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 175/16, si applicano le cause di incompatibilità ed inconferibilità previste da specifiche disposizioni di legge per le società a partecipazione pubblica, nonché dei regolamenti sportivi.

5. E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

6. Sia il Consiglio di Amministrazione che l'Amministratore Unico durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. In conformità a quanto previsto dal Dl. n. 293/94, l'organo amministrativo che non sia stato ricostituito nel suddetto termine, è prorogato per non più di 45 giorni, decorrenti da detto termine. Nel periodo in cui è prorogato, l'organo amministrativo può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel periodo precedente, adottati nel periodo di proroga, sono nulli. Gli amministratori sono sempre rieleggibili.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 28-04-2023

AQUATEMPRA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPO...
Codice fiscale: 02711230546

7. Gli amministratori possono cessare prima del termine del mandato per rinuncia all'ufficio, ai sensi dell'art. 2385 del codice civile, ovvero per revoca o decadenza, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

8. Costituiranno giusta causa di revoca degli Amministratori i significativi ed ingiustificati scostamenti dei risultati conseguiti, rispetto a quelli programmati.

9. Gli amministratori che siano colpiti da provvedimenti disciplinari dagli organi delle Federazioni Sportive Nazionali o degli Enti di promozione sportiva per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, decadono dalla carica e per tutto il periodo della inibizione non possono ricoprire cariche sociali.

10. In conformità a quanto previsto dall'art. 9, comma 7, del D.Lgs. n. 175/16, gli atti di nomina e di revoca sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell'atto di nomina o di revoca.

11. Qualora si proceda, per qualunque ragione, in corso di mandato, alla sostituzione di uno o più amministratori, dovrà in ogni caso essere rispettato l'equilibrio tra i generi di cui al comma 3 del presente articolo.

Art. 23 Poteri dell'organo amministrativo

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 2475 c.c., l'organo amministrativo gestisce ed organizza la società compiendo gli atti necessari per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale in esecuzione degli indirizzi, delle direttive e delle deliberazioni assunte dall'assemblea, nel rispetto delle competenze riservate ai soci, ai sensi degli artt. 6 e 17.

2. Gli amministratori hanno l'obbligo di mettere a disposizione dei soci, almeno 30 gg. prima della data fissata per l'assemblea, tutti gli atti fondamentali (piani strategici, piani finanziari, budget etc.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 28-04-2023

AQUATEMPRA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPO...
Codice fiscale: 02711230546

Art. 24 Rappresentanza

1. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione hanno la rappresentanza legale della società, convocano l'assemblea e controllano la regolare gestione della società e ne riferiscono periodicamente ai soci.

2. Nel caso di nomina del consiglio di Amministrazione, lo stesso, con l'autorizzazione di cui al precedente art. 18, può delegare, nei limiti di cui all'art. 2475 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad un solo dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione, sempre nel rispetto dei limiti massimi di cui all'art. 16, commi 9 e segg. del presente Statuto. Se nominato, l'Amministratore Delegato, è tenuto a riferire al consiglio di amministrazione e all'organo di controllo, ogni semestre, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo. Nell'ambito dei poteri conferiti, l'Amministratore Delegato ha la rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione.

3. Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a se le operazioni rientranti nella delega, oltre al potere di revocare la stessa.

4. L'organo amministrativo, sempre con l'autorizzazione di cui al precedente art. 18 può nominare direttori e procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi.

Art. 25 Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 28-04-2023

AQUATEMPRA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPO...
Codice fiscale: 02711230546

1. Quando l'amministrazione è affidata ad un Consiglio, spetta all'assemblea nominare il Presidente ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o di impedimento.

2. Al Vice Presidente, è attribuita esclusivamente la funzione di sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. In mancanza della nomina del Vice Presidente, in caso di assenza e/o impedimento del Presidente, questo è sostituito ad ogni effetto dall'amministratore più anziano d'età. Nei confronti dei terzi la firma dell'amministratore più anziano d'età costituisce a tutti gli effetti prova dell'assenza o dell'impedimento del sostituto.

3. Il Consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in territorio italiano, quando il Presidente lo ritiene necessario e quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore, o quando lo richieda l'Assemblea dei Soci e/o l'Organo di controllo.

4. La convocazione è effettuata dal Presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, o in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; in caso di impossibilità o inattività del presidente il consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori.

5. In mancanza di formale convocazione il consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti dell'organo di controllo.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 28-04-2023

AQUATEMPRA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPO...
Codice fiscale: 02711230546

6. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

7. Il Consiglio nomina un segretario, anche estraneo ad esso, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al presidente.

8. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, con le modalità previste per le decisioni dei soci.

9. Il procedimento deve concludersi entro venti giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

10. Le decisioni devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori e la relativa documentazione è conservata dalla società.

11. Il Consiglio deve comunque riunirsi in forma collegiale per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge.

Art. 26 Compensi

1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

2. L'assemblea determina il compenso degli amministratori in conformità a quanto previsto dall'art. 11 commi 6, 7 e 8, del D. Lgs. n. 175/16 e successivi decreti attuativi, fatte salve le ulteriori disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti inferiori ai compensi e fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di società sportive dilettantistiche.

3. La remunerazione può essere comprensiva di un'eventuale parte variabile commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 28-04-2023

AQUATEMPRA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPO...
Codice fiscale: 02711230546

responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Art. 27 Organo di controllo

1. Quale organo di controllo, i soci possono nominare, alternativamente, il collegio sindacale, che dovrà essere nominato e che opererà ai sensi del successivo art. 28, ovvero un Sindaco unico, che dovrà essere nominato e che opererà ai sensi del successivo art. 29.

All'Organo di controllo, sia esso il collegio sindacale o il Sindaco Unico, compete sempre la revisione legale dei conti, oltre al controllo di legittimità e vigilanza.

Art. 28 Composizione e competenze del Collegio Sindacale

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del collegio stesso.

I membri nominati debbono avere i requisiti di legge per lo svolgimento delle funzioni di sindaco ed essere revisori contabili di cui al Decreto Legislativo 39/2010 iscritti nell'apposito registro dei revisori dei conti, nonché possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 175/16 e s.m.i. e Decreti attuativi. Restano ferme le cause di incompatibilità ed inconfiribilità eventualmente previste da specifiche disposizioni di legge per le società a partecipazione pubblica.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 28-04-2023

AQUATEMPRA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPO...
Codice fiscale: 02711230546

La scelta dei sindaci da nominare ai sensi dei precedenti commi, è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge n. 120/11 e dal D.P.R. n. 251/12, in modo tale da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti. Qualora si proceda, per qualunque ragione, in corso di mandato, alla sostituzione di uno o più sindaci, dovrà in ogni caso essere rispettato l'equilibrio tra i generi di cui al precedente periodo.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ.

Il Collegio dura in carica tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Alla scadenza del mandato si applica il regime della prorogatio previsto dal Dl. n. 293/94, per cui gli organi scaduti potranno essere prorogati per non più di 45 giorni. I sindaci sono sempre rieleggibili.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla decisione di integrazione dal sindaco più anziano.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 28-04-2023

AQUATEMPRA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPO...
Codice fiscale: 02711230546

Il compenso annuale dei sindaci è determinato all'atto della nomina e rispettando il limite dei compensi massimi erogabili, di cui all'art. 11 del D.lgs. n. 175/16 e s.m.i e Decreti attuativi e delle specifiche disposizioni di legge per le società a partecipazione pubblica.

Delle riunioni del collegio sindacale deve redigersi verbale, che deve, essere trascritto nel Libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee nei casi di cui al precedente art.14, e alle adunanze del consiglio di amministrazione.

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tenere conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea. Si applica la disposizione di cui all'art. 2409 cod. civ.

Art. 29 Sindaco Unico

Il Sindaco unico deve essere iscritto nell'apposito registro dei revisori dei conti, nonché possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 175/16 e s.m.i e Decreti attuativi. Restano ferme le cause di incompatibilità ed inconferibilità eventualmente previste da specifiche disposizioni di legge per le società a partecipazione pubblica.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 28-04-2023

AQUATEMPRA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPO...
Codice fiscale: 02711230546

La scelta del sindaco unico è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge n. 120/11 e dal D.P.R. n. 251/12, garantendo l'alternanza dei generi.

Non può essere nominato alla carica di sindaco unico e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ.

Il corrispettivo del sindaco è determinato all'atto della nomina e rispettando il limite dei compensi massimi erogabili, di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 175/16 e s.m.i e Decreti attuativi e delle specifiche disposizioni di legge per le società a partecipazione pubblica.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. Alla scadenza del mandato si applica il regime della prorogatio previsto dal D.L. n. 293/94, per cui gli organi scaduti potranno essere prorogati per non più di 45 giorni. Esso è sempre rieleggibile.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

Art. 30 Bilancio di Esercizio

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
3. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando la società sia

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 28-04-2023

AQUATEMPRA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPO...
Codice fiscale: 02711230546

tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

4. Gli amministratori, in questi casi, segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 del Codice Civile le ragioni della dilazione.

Art. 31 Utili

1. L'assemblea determinerà la destinazione specifica degli eventuali utili di bilancio che dovranno essere interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui al precedente art. 2, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 148 TUIR.

2. Gli utili e comunque i proventi delle attività non possono, in alcun caso, essere divisi fra i soci, anche in forme indirette.

3. Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

4. La rimanente parte degli utili di esercizio è destinata al fondo di riserva straordinario

Art. 32 Titoli di debito

1. La società può emettere titoli di debito, in conformità a quanto previsto dalla legge, in seguito a decisione dei soci assunta con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

2. Quanto sopra rientra nei casi di preventiva approvazione da parte degli Enti proprietari prevista all'art. 6.

Art. 33 Scioglimento

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 28-04-2023

AQUATEMPRA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPO...
Codice fiscale: 02711230546

1. Lo scioglimento della società è deliberato dall'assemblea generale dei soci con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di tanti soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale.

2. In caso di scioglimento della società l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina, ed eventualmente, alla sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

3. Il residuo attivo che risultasse dopo il rimborso ai soci del valore nominale del capitale conferito dovrà essere devoluto a fini sportivi, nel rispetto di quanto previsto dall'art 148 TUIR.

Art. 34 Clausola Compromissoria - Foro Competente

1. Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, dovranno essere risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del Distretto nel cui ambito ha sede la società, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della Provincia in cui ha sede la società, dall'arbitro nominato. L'arbitro procede in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato.

La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

2. Eventuali controversie relative all'esecuzione od interpretazione del presente Statuto sono devolute alla competenza del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 28-04-2023

AQUATEMPRA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPO...
Codice fiscale: 02711230546

Art. 35 Rinvio alla legge

1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme di legge in materia dettate dal codice civile e dalle leggi, anche speciali, ivi comprese le leggi 27 dicembre 2002 n. 289 e 27 luglio 2004 n. 186.

Firmato Alessandro Manetti - Lucia Periccioli.